

Codice A1414E

D.D. 21 maggio 2026, n. 315

Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente all'ampliamento di una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori ubicata nel Comune di Torino.



ATTO DD 315/A1400B/2026

DEL 21/05/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente all'ampliamento di una Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori ubicata nel Comune di Torino.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato D punto 2.2, inerente alle strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- non è consentito, con riferimento alle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, esprimere un parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture anzidette è mantenuto il fabbisogno regionale individuato con provvedimenti regionali;
- la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è

quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.

- con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori;
- con la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017, in seguito rettificata con D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017, si è ridefinito il fabbisogno di posti letto delle Comunità Terapeutiche (CTM) e delle Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP);
- con la D.G.R. n. 22-8704 del 05/04/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture della tutela della salute mentale dei minori, prevedendo che i nuovi requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova realizzazione;
- con nota pervenuta in data 14/01/2026 (prot. regionale n. 882/A1414E del 14/01/2026), il Legale Rappresentante della 3AMilano srl ha inviato, agli uffici regionali, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente all'ampliamento, da n. 8 a n. 10 posti letto, della Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Laura Eidos" ed ubicata in Strada Antica di Revigliasco n. 65 – Torino;
- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari, con nota prot. n. 1102/A1414E del 16/01/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata.

Considerato che:

- così come previsto dalla deliberazione n. 31-8596/2019, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari ha richiesto il parere, obbligatorio e non vincolante, del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'A.S.L. Città di Torino rappresentata, ai fini del procedimento in oggetto, dal Direttore della SC di NPI Sud (delegato dal Direttore Generale), nell'ambito della riunione tenutasi in data 12/03/2026 in cui sono stati esaminati le planimetrie e il progetto gestionale della CRP sopra descritta;
- in seguito all'esame suddetto e al riscontro diretto, effettuato in data 07 aprile 2026, da parte del Direttore della SC di NPI Sud dell'ASL Città di Torino, unitamente alla Commissione di vigilanza dell'ASL stessa, da cui è emerso, nella relazione del 15/05/2026, che la struttura è dotata degli spazi necessari all'aumento della capienza, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, congiuntamente con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e il Direttore della SC di NPI Sud dell'A.S.L. Città di Torino, hanno concordato di esprimere parere favorevole alla realizzazione della CRP suddetta.

Verificato che i posti richiesti in ampliamento rientrano nel fabbisogno ridefinito con la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017 e rettificata con la D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta, presentata dal Legale Rappresentante della 3AMilano srl, di ampliare di n. 2 posti letto, autorizzabili ed accreditabili, la Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata "Laura Eidos", con attuale capienza di di n. 8 posti letto (autorizzati ed accreditati) ed ubicata in Strada Antica di Revigliasco n. 65 – Torino;

Ritenuto, altresì, di precisare che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;
- D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014;
- D.G.R. n. 39-7630 del 21 maggio 2014;
- D.G.R. n. 35-5849 del 27 ottobre 2017;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-8704 del 05 aprile 2019;
- Nota prot. n. 1102/A1414E del 16 gennaio 2026;

determina

- di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante della 3AMilano srl con sede legale in Udine – Via Vittorio Veneto n. 45, P. IVA 02905530305, di ampliare, di n. 2 posti letto, autorizzabili ed accreditabili, la Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori denominata “Laura Eidos”, con attuale capienza di di n. 8 posti letto (autorizzati ed accreditati) ed ubicata in Strada Antica di Revigliasco n. 65 – Torino;

- che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di 2 (due) anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero

l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

L'estensore aggiuntivo
Dott.ssa Mirella Angaramo

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile